



Via Carlo Alberto, 188 – 04016 SABAUDIA (LT)
Telefono 0773512240 – Telefax 0773512241
E.mail: segreteria@parcocirceo.it
Pec: parconazionalecirceo@pec.it
Ente vigilato dal



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO DEI VALORI AMBIENTALI DEL TERRITORIO
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Protocollo PNC/DIR/2017/ 3028

Sabaudia, li 13 LUG. 2017

Al Responsabile dell'Ufficio Edilizia
Privata ed Antiabusivismo
Comune di San Felice Circeo
Ing. Domenico Matacchioni

Al Responsabile del Settore
Pianificazione e Sub Delega
Comune di San Felice Circeo
Ing. Domenico Matacchioni

Comando Reg. Carabinieri Forestale
Lazio -Coordinamento Territoriale
Carabinieri per l'Ambiente del Parco
Nazionale del Circeo - Sede
PEC: cta.sabaudia@pec.corpoforestale.it

Comandante della Polizia Locale
Comune di San Felice Circeo


Oggetto: installazione tende parasole costituenti arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno delle abitazioni a cui accedono risultandone, peraltro, accessorio pertinenziale.

Comunicazioni

Pervengono allo scrivente Ente istanze di nulla osta relative all'installazione delle strutture – tende parasole – di cui all'oggetto.

Sul punto, anche con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente PNC atto n.46 del 22.12.2011 ed alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 – ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 marzo 2017, n. 68) -, si ritiene opportuno significare quanto segue:

- Già con la succitata deliberazione il consiglio direttivo dell'Ente PNC disponeva, con riferimento agli interventi edilizi (riferibili a manufatti legittimamente assentiti e ricadenti in ambiti già edificati e/o urbanizzati dei Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo classificati nella zona di tutela limitata - L/a e/o L/b- del vigente PTP sub ambito 13 e come tali non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n°534 del 4 agosto 2006 - BU n. 28 del 10-10-2006) che nulla aggiungono in termini di superfici e/o volumetrie e/o impatti antropici all'area protetta, di autorizzare nell'ambito del perimetro del Centro abitato di San Felice Circeo (per come individuato con la tutela L/b del vigente PTP sub ambito 13) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di frazionamento con incremento delle unità immobiliari e/o comportanti la modifica della sagoma - sia in pianta che in alzato – e/o l'incremento dei volumi e/o superfici e/o il mutamento della destinazione d'uso) ;

- 
- Che Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 – ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 marzo 2017, n. 68)- ha individuato, nell’allegato “A” gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica tra cui risulta l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; (cfr.punto a.22 citato dpr).
 - che nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 12 della Legge 394/91, si applicano le norme di tutela previste dai Piani Territoriali Paesistici approvati con la L.R. n°24 del 6.07.1998 ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale di cui all’articolo 21 della citata L.R. 24/98 (rif.to art.1 comma 5 d.P.R. 04.04.2005 istitutivo dell’Ente PNC);
 - che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Sesta) nella Sentenza N. 03172/2017 REG.PROV.COLL del 16 giugno 2016 (Pubblicata il 28/06/2017), in relazione ad una tenda parasole con sostegni in metallo corredata da tenda in PVC con movimento elettrico ha statuito (anche alla luce di una precedente espressione della stessa Sezione del 11 aprile 2014, n. 1777) che *“La struttura in esame non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico). La stessa deve, invece, qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001”*.

Tutto ciò premesso

lo scrivente ente ritiene assentito, in relazione alle specifiche competenze naturalistico ambientali attribuite dalla L:394/1991 e dal DPR 04.04.2005, il posizionamento -all’interno della proprietà privata ed a servizio di abitazioni legittimamente assentite – di tende parasole (di colori tenui e consoni con il decoro dell’ambiente urbano e/o come individuato nei piani del colore o REC Comunali) ritrattili, con movimento elettrico e/o manuale, installate su pareti esterne delle una unità immobiliari, anche con supporti/sostegni antiventto di esigua sezione, a condizione che nel complesso la tenda parasole si configuri come “una struttura leggera e amovibile, priva di tamponature verticali di qualsiasi altezza e genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro tali da rendere possibile la completa rimovibilità della stessa previo smontaggio e non demolizione”.

Sulla scorta del presente atto tutte le istanze pervenute a quest'Ente ed afferenti a tende parasole aventi le caratteristiche descritte nella parte motiva del presente atto verranno favorevolmente archiviate ai sensi dell'art.13 della L:394/1991 smi e della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente PNC atto n.46 del 22.12.2011.

Per quanto attiene ad analoghe strutture afferenti ad attività commerciali e/o che comportino comunque occupazione di suolo pubblico rimangono ferme ed impregiudicate le vigenti disposizioni del piano dell'arredo e/o del colore del comune di San Felice Circeo.

Il Direttore
dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
dot. Paolo Cassola





pagina bianca